

IVA

Auto aziendali: trattamento Iva e fatturazione elettronica

di **Clara Pollet, Simone Dimitri**

L'**acquisto**, l'**utilizzo**, la **manutenzione** e, più in generale, la **gestione** dei **veicoli** nell'ambito di un'attività di impresa richiede, dal punto di vista fiscale, la verifica del trattamento ai fini Iva e delle imposte dirette.

Il **trattamento ai fini Iva dei veicoli aziendali** varia infatti in relazione al tipo di veicolo - **autovettura, autocarro, motociclo, ciclomotore**, etc. - e all'utilizzo dello stesso da parte dell'impresa, professionista o agente di commercio (utilizzo promiscuo, esclusivo, dato in uso ai dipendenti, amministratore, etc.).

L'[articolo 19-bis1 D.P.R. 633/1972](#) dispone regole e limiti all'esercizio della detrazione Iva sull'acquisto/leasing/noleggio di determinate categorie di veicoli stradali, secondo l'uso degli stessi da parte del soggetto passivo d'imposta.

Tali **limitazioni oggettive** all'esercizio della detrazione Iva sono state introdotte nell'ordinamento nazionale nel rispetto della **sesta direttiva Iva comunitaria** ([Direttiva 77/388/CEE del 17 maggio 1977](#)) che consentiva agli Stati membri di **inibire il diritto alla detrazione** in riferimento all'imposta assolta sugli autoveicoli, in via transitoria ed in ragione di specifiche esigenze di ordine congiunturale del Paese membro.

Il citato [articolo 19-bis1, comma 1, lett. c\), D.P.R. 633/1972](#) dispone che *"l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di veicoli stradali a motore, diversi da quelli di cui alla lettera f) dell'allegata tabella B, e dei relativi componenti e ricambi è ammessa in detrazione nella misura del 40 per cento"* salvo i casi in cui tali veicoli siano utilizzati esclusivamente nell'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione.

La disposizione in commento non si applica, inoltre, quando i predetti **veicoli** formano **oggetto dell'attività propria dell'impresa** nonché per gli **agenti e rappresentanti di commercio**.

Per **veicoli stradali a motore** si intendono tutti i veicoli a motore, diversi dai trattori agricoli o forestali, normalmente **adibiti al trasporto stradale di persone** o beni la cui massa massima autorizzata **non supera 3.500 kg** e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, **non è superiore a otto**.

La riconducibilità nella tipologia di veicoli stradali a motore, individuata dal terzo periodo della **lett. c)** dell'[articolo 19-bis1 D.P.R. 633/1972](#), prescinde dalla loro classificazione in sede di immatricolazione ([risoluzione 6/DPF del 20.02.2008](#)).

Chiarita la definizione di veicoli stradali a motore, occorre distinguere l'**utilizzo del veicolo** da parte dell'impresa o del professionista.

In linea generale, **possiamo distinguere le seguenti ipotesi:**

- **uso esclusivo come bene strumentale o oggetto dell'attività** (detrazione Iva al **100%**);
- **uso non esclusivo ma inerente all'attività dell'impresa, arte o professione** (detrazione Iva al **40%**);
- **uso promiscuo del veicolo assegnato al dipendente o all'amministratore** (detrazione Iva al **40%**);
- **uso promiscuo del veicolo messo a disposizione del personale dipendente a fronte di uno specifico corrispettivo** (detrazione Iva al **100%**).

I **costi accessori all'utilizzo del veicolo** come, ad esempio, i costi di manutenzione, riparazione, carburanti, custodia, bollo, assicurazione, etc., seguono le **medesime disposizioni Iva previste per l'acquisto** (o leasing o noleggio).

Dal **1° gennaio 2019** è in vigore l'**obbligo della fatturazione elettronica** tra soggetti passivi Iva stabiliti in Italia: anche le compravendite di veicoli a motore e i relativi costi connessi (si pensi, ad esempio, al **rifornimento** con conseguente **abrogazione della scheda carburante**) rientrano nel perimetro della fatturazione in **formato xml**.

L'acquisto di un mezzo aziendale a motore non comporta problematiche particolari, in quanto, al ricevimento della **fattura in formato xml tramite lo Sdl**, occorre registrarla sul registro Iva acquisti operando la **detrazione dell'imposta come descritto in precedenza** (40% o 100% a seconda dei casi).

La **cessione di un veicolo aziendale**, invece, richiede qualche accortezza in più, visto che il trattamento ai fini dell'applicazione dell'Iva **varia in relazione alla detrazione scontata sull'acquisto** del mezzo.

Pertanto, la **rivendita di beni per i quali l'Iva sull'acquisto è stata detratta integralmente** sarà **imponibile Iva**, indipendentemente dalla tipologia di acquirente (sia esso un soggetto passivo di imposta o un privato consumatore). Così, ad esempio, **l'autovettura venduta ad un dipendente**, con Iva detratta integralmente in sede di acquisto, sarà **fatturata con Iva al 22%**.

Diverso è il caso della rivendita di un mezzo per il quale era stata detratta solo **parzialmente l'imposta sull'acquisto**: tale cessione richiede che la base imponibile sia **limitata alla corrispondente detrazione effettuata**.

Esemplificando, la **cessione di un'autovettura aziendale acquistata nel 2015** (Iva detratta al 40%) sarà **imponibile per il 40%** del prezzo di vendita mentre la **restante parte (60%)**, deve essere **fatturata fuori campo Iva ai sensi dell'[articolo 13, comma 5, D.P.R. 633/1972](#)**, riportando nel tracciato xml la **Natura operazione "N2"** e l'indicazione del campo **"Bollo virtuale"** con

importo di **2 euro**.

Si ricorda, infine, che nel caso di auto **acquistata da un privato** oppure con il **regime del margine** ex [articolo 36 D.L. 41/1995](#) o **esente** [articolo 10, n. 27-quinquies, D.P.R. 633/1972](#), la successiva cessione rientra nel “**Regime del margine DL 41/1995 – beni usati**”: in tal caso, la **fattura elettronica di cessione richiede la Natura operazione “N5”**.



Seminario di specializzazione

LA COMPILAZIONE DEL QUADRO RW 2019

[Scopri le sedi in programmazione >](#)